La normativa e la prassi sammarinesi sul bilancio e le principali differenze con quelle italiane

1. La normativa

Esistono forti analogie, in tema di bilancio, tra la normativa sammarinese e quella italiana, tanto da poter affermare che la prima è fortemente ispirata alla seconda; esistono, però, alcune differenze.

La Repubblica di San Marino conserva ancora parte del sistema delle fonti legato allo *ius commune*. Pertanto, a differenza di quanto avvenuto nella realtà italiana, non ha conosciuto l'esperienza della codificazione del diritto commerciale come diritto speciale, diverso dallo ius civile, essendo mancato il presupposto storico dello stesso, costituito dall'imprenditore. Solo in epoca relativamente recente, e cioè a partire dagli anni Trenta, è iniziata la riflessione sul diritto commerciale come complesso di principi che regolano l'organizzazione e l'esercizio dell'impresa. Il risultato è rappresentato dall'emanazione della Legge 21 dicembre 1942 n. 45, la prima "Legge sulle Società", successivamente sostituita dalla Legge 13 giugno 1990 n. 68, sino ad arrivare all'attuale Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto precede spiega perché il c.d. diritto commerciale sammarinese non conosce la teoria generale dell'imprenditore e dell'impresa. Non esiste nemmeno, ovviamente, lo statuto generale dell'imprenditore, inteso come insieme di norme speciali e derogatorie rispetto al diritto civile. Vi sono invece, come sopra esposto, norme di *ius proprium* introdotte dalla seconda metà del Novecento per far fronte alle mutate esigenze dell'economia e per sfruttare al meglio le opportunità offerte da uno Stato sovrano ([1]).

Effettivamente nella normativa sammarinese non è presente una norma corrispondente all'articolo 2217 del codice civile italiano. In quest'ultimo viene disciplinata la redazione dell'inventario, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. Importante è la precisazione che l'inventario si chiude con il bilancio ([2]), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite.

Esistono, però, importanti differenze fra le regole riguardanti il bilancio nell'ordinamento sammarinese rispetto a quello italiano. Ad esempio, l'art. 74 comma 6 della Legge sulle Società, che disciplina l'obbligo di deroga, non prevede che gli eventuali utili derivanti dalla stessa siano accantonati in una riserva non distribuibile, come invece previsto dall'art. 2423 comma 4 del codice civile italiano.

([1]) Tratto dal testo V. PIERFELICI, *Lezioni di diritto commerciale sammarinese*, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, 2006.

([2]) Il testo così recita: "*l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite*".

La normativa sammarinese non prevede la costituzione della riserva legale, come invece previsto dall'art. 2430 del codice civile italiano. Le riserve possono essere costituite solo per disposizione dello statuto ovvero dell'assemblea oppure da leggi speciali (ad esempio quelle riguardanti la rivalutazione monetaria).

L'art. 81 comma 2 della Legge sulle Società consente di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme tributarie e la nota integrativa deve indicarne i motivi e i relativi importi (art. 82 comma 21). In Italia il disinquinamento fiscale è stato sancito con la riforma del diritto societario del 2003, che ha eliminato il comma 2 dell'art. 2426 del codice civile, che ammetteva la possibilità di "rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". Seppur sia auspicabile il disinquinamento fiscale del bilancio d'esercizio anche nell'ordinamento sammarinese, ciò sarà possibile solo quando la normativa fiscale permetterà di gestire in dichiarazione dei redditi le suddette rettifiche di valore e gli accantonamenti.

La normativa sammarinese, a differenza di quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile italiano, non prevede la redazione della relazione sulla gestione come documento autonomo, ma richiede, ai sensi dell'art. 82 comma 1, di indicare nella nota integrativa l'andamento della gestione nel suo complesso, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nonché la sua prevedibile evoluzione.

L'art. 80, che si occupa dell'iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri, non contiene i seguenti commi, presenti invece nell'omologo articolo 2425-bis c.c.:

- I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta ([3]).

- I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

- Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (c.d. lease-back) sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

Il primo comma, punto 1, dell'art. 81, che tratta dei criteri di valutazione del bilancio, afferma: *"le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto".*

Il codice civile italiano, nell'omologo art. 2426, al comma 1, punto 1, inoltre prevede: *"può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi*

([3]) L'art. 3 della Legge 40/1972, che disciplina l'imposta indiretta monofase, recita: *"Nel caso che il corrispettivo sia pattuito in valuta estera, si procede alla determinazione della base imponibile al cambio ufficiale del giorno nel quale si provvede al pagamento della imposta"*.

criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi".

Questo importante articolo ha un impatto anche sulle rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che sono iscritti al costo di acquisto o produzione, calcolato secondo il citato n. 1. Il legislatore sammarinese non ha indicato, nell'articolo in oggetto, il trattamento dei costi indiretti. L'art. 81 presenta anche talune altre difformità rispetto al 2426 c.c., quali ad esempio il trattamento delle differenze cambio, gli immobilizzi immateriali, il disaggio sui prestiti, ecc.

Talune di queste differenze sono state colmate dal PC n. 1.

2. Le principali differenze tra i principi contabili sammarinesi ed i corrispondenti principi italiani.

La maggior parte delle differenze fra i principi sammarinesi e quelli italiani riguarda le modifiche apportate in Italia a talune norme sul bilancio, attraverso il D.lgs 139/2015. Le principali norme del codice civile oggetto di modifica sono le seguenti:

- **Art. 2357-ter Disciplina delle proprie azioni**: è stata introdotta una nuova disposizione, secondo la quale *"L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo."*. Essa non è presente nell'ordinamento sammarinese.
- **Art. 2423 Redazione del bilancio**: è stato introdotto il rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio ordinario, diversamente da quanto previsto a San Marino. Nello stesso articolo è stato introdotto il principio dell'"irrilevanza", secondo cui "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." A San Marino non esiste un'analoga disposizione normativa, mentre il rendiconto finanziario è stato previsto dal PC n. 2.
- **Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio**: è stata aggiornata la formulazione del principio della rappresentazione sostanziale, mentre l'art. 75 della legge sammarinese sulle società riporta una formulazione analoga alla precedente italiana. Il principio contabile sammarinese n.1, però, chiarisce il significato da attribuire alla norma.
- **Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale**: nella struttura sono state espunte dalle "immobilizzazioni immateriali le voci costi di ricerca e di sviluppo, mentre permangono nella norma sammarinese. Nel medesimo articolo vengono introdotti gli elementi riguardanti i rapporti con le cd "società sorelle", ovvero quelli relativi ad

imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Nella normativa sammarinese tali elementi non appaiono separatamente. Inoltre, viene indicata separatamente la voce "strumenti finanziari derivati".
Infine, in calce allo stato patrimoniale non devono più essere riportati i conti d'ordine, contrariamente a quanto previsto a San Marino.

- **Art. 2425 Contenuto del conto economico**: viene eliminata tutta l'area dei componenti straordinari di reddito, che confluiscono indistintamente nell'area ordinaria. A San Marino la struttura del conto economico non ha subito modifiche e la parte straordinaria del conto economico è ancora presente.
- **Art. 2426 Criteri di valutazione**: viene introdotta la regola della valutazione dei crediti e dei debiti secondo il metodo cd "*del costo ammortizzato"*, particolarmente complicato e ritenuto inadatto alla struttura della quasi totalità delle imprese sammarinesi. Inoltre, per quanto riguarda le attività e le passività espresse all'origine in valuta, viene operata la distinzione fra quelle *"monetarie"* e *"non monetarie*": le prime devono essere iscritte in bilancio al cambio vigente alla chiusura dell'esercizio, mentre per le seconde vale il cambio vigente al momento del loro acquisto. Infine, viene introdotta una disciplina riguardante gli strumenti finanziari, sulla cui definizione e valutazione viene fatto espresso riferimento ai principi contabili internazionali.

3. La prassi

Come detto, la Repubblica di San Marino conserva ancora parte del sistema delle fonti legato allo *ius commune* che le consente di porre rimedio ad alcune mancanze normative attraverso il ricorso ai principi contabili approvati dall'ODCEC sammarinese.

Sin dal 2005, anno di entrata in vigore del regolamento europeo che ha introdotto gli IAS/IFRS come obbligatori per talune società, l'OIC ha indirizzato la propria attività verso un avvicinamento dei principi nazionali a quelli internazionali. Questa decisione ha sollevato un ampio dibattito fra chi la sosteneva nell'ottica della confrontabilità a livello internazionale e chi riteneva incongruo tale obiettivo, dato che le imprese italiane interessate a tale confronto erano una piccolissima percentuale del totale delle imprese italiane. A San Marino la Commissione principi contabili dell'ODCEC ha ritenuto di non seguire l'obiettivo dell'OIC, nella consapevolezza che la percentuale delle imprese sammarinesi interessate a tale obiettivo era ancor più bassa di quella relativa alle imprese italiane.

Alla fine del 2024 l'OIC ha modificato il già menzionato obiettivo, proponendo di emanare, a fianco degli attuali principi, una seconda serie semplificata, destinata alle piccole e medie imprese, attraverso la pubblicazione di un questionario indirizzato a tutti i soggetti interessati, sia del mondo imprenditoriale, che di quello professionale.

I temi trattati nel questionario sono distinti a seconda della tipologia dei destinatari; per la professione contabile riguardano il trattamento dei seguenti elementi:

- I derivati (OIC 32)
- Il principio della rappresentazione sostanziale
- Le immobilizzazioni tecniche
- Le rimanenze
- Le imposte
- I fondi rischi e oneri
- I debiti ed in particolare la loro ristrutturazione
- I crediti ed in particolare la loro cancellazione ex OIC 15

Già in precedenza si erano manifestate rilevanti difficoltà interpretative con riguardo alla rilevazione dei ricavi, regolata a partire dal 2018 dalla nuova versione dell'OIC 11 e dalla precedente versione 2016 dell'OIC 15, tanto che nel 2021 l'OIC ha posto in consultazione una bozza di principio contabile sui ricavi, con l'obiettivo di avvicinarsi all'ultima versione dello standard internazionale IFRS 15. Tale principio (OIC 34) è stato emanato nel 2023, con effetti a partire dal 2024.

Altrettanto si può ritenere per quanto riguarda i crediti ed i debiti: la differenza più rilevante tra l'ordinamento sammarinese e quello italiano si riscontra nelle disposizioni relative al "costo ammortizzato", che prevede una procedura complessa e porta all'inserimento in bilancio di crediti e debiti d'importo diverso dal nominale, con rilevanti difficoltà interpretative da parte dei destinatari delle informazioni.

4. La procedura di redazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento.

Le cd "società minori" che, non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;

2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;

3)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità,

possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 85 c. 1 Legge sulle Società) e appendice 4 del PC n.2).

Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.

Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, per almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.

Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il verbale di approvazione e i documenti di cui all'articolo 83 devono essere trasmessi all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA.sm, nell'apposita sezione dedicata accompagnati dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società. Non esiste a San Marino una norma simile a quella dell'art. 2364 del Codice Civile che prevede un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in particolari condizioni.

I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.

I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche tramettono all'Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A.

Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell'inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.

5. I principi contabili sammarinesi

La Commissione Principi Contabili istituita in seno all'ODCEC sammarinese ha emesso i seguenti Principi Contabili:

- PRINCIPIO CONTABILE N. 1 BILANCIO D'ESERCIZIO – FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE
- PRINCIPIO CONTABILE N. 2 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI
- PRINCIPIO CONTABILE N. 3 LEASING
- PRINCIPIO CONTABILE N. 4 PATRIMONIO NETTO
- PRINCIPIO CONTABILE N. 5 RIMANENZE
- PRINCIPIO CONTABILE N. 6 LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Sono attualmente in corso i lavori della Commissione al fine di predisporre un principio contabile sulla liquidazione (tenuto altresì conto dei recenti emendamenti apportati anche

all'OIC 5 in Italia) e un principio riguardante la recente normativa emessa sulla DISCIPLINA DELLE TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI (Token).

Il numero ridotto di principi contabili non deve sorprendere. La normativa sammarinese, infatti, deve necessariamente tenere conto della realtà economica del Paese, costituita in larga parte da micro e piccole imprese, che risulterebbero penalizzate da un eccessivo carico di adempimenti, con conseguente perdita di competitività.

La scelta di adottare un numero limitato di principi contabili rispetto all'Italia – raggruppando, ove possibile, in un unico principio tematiche che nell'ordinamento italiano sono trattate separatamente – riflette la volontà di concentrarsi sugli aspetti più rilevanti. Allo stesso tempo, la presenza di principi specifici, ad esempio per il leasing o per i registri distribuiti, dimostra l'esigenza di coniugare l'allineamento agli standard internazionali con un approccio pragmatico e sostenibile per le imprese.

L'obiettivo è fornire strumenti concreti e funzionali a imprese e professionisti, capaci di rispondere alle reali esigenze operative senza introdurre complicazioni che ostacolerebbero lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.